

N. 00026/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2020, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Cino Benelli e domiciliato ai sensi
dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- la Questura di Modena, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6;
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore;

per l'annullamento

- del provvedimento datato 10 dicembre 2019 (-OMISSIS-) a firma del Questore di Modena, notificato in pari data alla società -OMISSIS-, con cui è stata ordinata la sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni della licenza relativa alla sala di raccolta delle giocate gestita dalla predetta società, in ragione di concreti pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;

Vista l'istanza formulata dal difensore della parte ricorrente di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2023, il difensore dell'Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2020 e depositato il 26 febbraio successivo, la parte ricorrente, anche quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento datato 10 dicembre 2019 (-OMISSIS-) a firma del Questore di Modena, attraverso il quale è stata disposta la sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni della licenza relativa alla sala di raccolta delle giocate gestita dalla predetta società, sussistendo concreti pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici.

La società ricorrente è titolare e gestisce nel Comune di Modena, in base a regolare autorizzazione, una sala, con superficie di vendita pari a 586,14 mq, dedicata alla raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. Attraverso il provvedimento impugnato, assunto in data 10 dicembre 2019, è stata disposta la sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni della licenza relativa alla sala di raccolta delle giocate gestita dalla predetta società, assumendosi la sussistenza di concreti pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Eccependo l'illegittimità del richiamato provvedimento di sospensione, la parte ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S. e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere per

carenza o erronea valutazione dei presupposti.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell'art. 41 della C.D.F.U.E. e degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Questura di Modena, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2023, il Collegio, su richiesta del difensore dell'Amministrazione resistente e preso atto dell'istanza formulata dal difensore della parte ricorrente di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con la prima doglianza si assume l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura di sospensione prevista dall'art. 100 del T.U.L.P.S., poiché non sarebbe stato chiarito il nesso tra la violazione della disciplina oraria comunale e l'asserita pericolosità della sala giochi per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini, come pure non sarebbe stata dimostrata la presenza nel locale gestito dalla società ricorrente di soggetti con “*precedenti di polizia*”, semplicemente affermata e non circostanziata; inoltre la misura irrogata sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, poiché sarebbe stata imposta una sospensione di dieci giorni non effettuando alcun bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e quelle del soggetto privato destinatario della misura sanzionatoria.

2.1. La censura è infondata.

Dalle premesse del provvedimento impugnato, non contestate nella loro effettiva sussistenza e non smentite nel ricorso nemmeno in via indiziaria, emerge che, all'esito di una pluralità di controlli effettuati dalla Polizia nel locale gestito dalla società ricorrente in un rilevante arco temporale, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali o di polizia, unitamente alla circostanza che il locale è già stato destinatario di un ordine di sospensione per quindici giorni in data 12 dicembre 2017. In particolare è stato evidenziato che nei giorni 7, 14 e 27 marzo, 8 maggio, 1° agosto, 3 ottobre, 5 e 29 novembre e 3 dicembre 2019 le forze di Polizia, quasi sempre in orario notturno, hanno identificato diversi avventori del locale con precedenti penali e di polizia; ciò dimostra altresì che l'attività della sala giochi, in violazione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Modena, molto spesso si è protratta oltre le ore 22,00, individuato quale orario di chiusura imposto a siffatta tipologia di esercizi. A tal proposito nel provvedimento questorile impugnato si è pure segnalato come la ricorrente sia stata sanzionata per ben quattro volte nel corso dell'anno 2019 per la violazione del predetto limite orario.

I fatti richiamati, in ragione della loro consistente entità, sono pertanto indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. In tale contesto la contestata misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell'esercente, il cui diritto a svolgere l'attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene

primario della sicurezza della collettività (cfr. Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; III, 20 dicembre 2016, n. 2644). Peraltro, contrariamente alla tesi esposta nel ricorso, la violazione del limite orario nella raccolta delle scommesse e del gioco lecito favorisce l'aggregazione di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico presso l'esercizio gestito dalla società ricorrente e quindi ben ha fatto la Questura a stigmatizzare tale violazione e a sottolinearne la rilevanza ai fini dell'adozione della misura di sospensione dell'attività.

In conseguenza di ciò risulta giustificato l'ordine di sospensione della licenza da parte del Questore, atteso che *“il potere in questione, ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell'esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività”* (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16 dicembre 2013, n. 2836; 11 febbraio 2011, n. 457; anche T.A.R. Lombardia, Milano, I, 9 agosto 2022, n. 1912; T.A.R. Toscana, II, 4 maggio 2021, n. 631). A ciò va aggiunto che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; III, 12 febbraio 2019, n. 1021; III, 29 luglio 2015, n. 3752)

2.2. Nemmeno è necessario che venga dimostrato un rapporto di colleganza tra il gestore del locale e gli avventori, atteso che la *“finalità che persegue la disposizione di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, al fine di salvaguardare l'esigenza di*

tutela dell'ordine e sicurezza dei cittadini, prescindendo dalla responsabilità dell'esercente" (T.A.R. Toscana, Firenze, II, 6 luglio 2011, n. 1147; anche Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; T.A.R. Toscana, II, 4 maggio 2021, n. 631).

2.3. Con riguardo, infine, al mancato rispetto del principio di proporzionalità, va rilevato come la durata della sospensione – di dieci giorni – risulti pienamente giustificata dalla gravità e dalla reiterazione degli episodi di pericolo per la sicurezza pubblica in precedenza richiamati, tenuto altresì conto dell'ampia discrezionalità del Questore nella materia, che nella specie non risulta essere stata applicata in maniera contraria ai canoni di logicità, ragionevolezza e coerenza (cfr. Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; III, 12 febbraio 2019, n. 1021; T.A.R. Toscana, II, 4 maggio 2021, n. 631).

2.4. Ne discende il rigetto della suesposta censura.

3. Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, stante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.

3.1. La doglianza è infondata.

Le finalità perseguite con l'adozione delle misure di cui all'art. 100, T.U.L.P.S. risultano "*ex se*" assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, anche considerando che il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari, per i quali l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 29 gennaio 2021, n. 77; 17 settembre 2020, n. 578; T.R.G.A., 8 maggio 2020, n. 60; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 20 gennaio 2020, n. 34; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 20 agosto 2019, n. 755).

Nessuna fondatezza al contrario riveste l'eccepita violazione l'art. 41 della Carta

dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, che prevede il diritto del cittadino europeo a una buona amministrazione, tenuto conto che la natura cautelare dell'intervento contestato, considerati gli interessi in conflitto, ben può determinare il sacrificio di posizioni giuridiche di natura schiettamente privatistica, aventi certamente carattere recessivo rispetto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

3.2. Ciò determina il rigetto anche della suesposta censura.

4. In conclusione, all'infondatezza delle scrutinate doglianze segue il rigetto del ricorso.

5. Le spese di giudizio, considerate le peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi